

Bruxelles, 16 aprile 2026  
(OR. en)

8293/26

ENT 75  
MI 351  
IND 254  
COMPET 441  
TRANS 228  
CONSOM 123  
ENV 368

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	D 114401/1 - [...] (2026) XXX draft
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D 114401/1 - [...] (2026) XXX draft.

---

All.: D 114401/1 - [...] (2026) XXX draft

Bruxelles, **XXX**  
D114401/01  
[...] (2026) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 disciplina l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di tale regolamento sono stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione<sup>2</sup>.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e al fine di agevolare l'attuazione e garantire pratiche comuni e armonizzate a livello di autorità nazionali per quanto riguarda l'immatricolazione dei veicoli nuovi, le ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 dovrebbero riflettersi nel regolamento (UE) 2017/1151.
- (3) Analogamente, è necessario allineare al regolamento ONU n. 154<sup>4</sup> la metodologia della procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale stabilita nel

---

<sup>1</sup> GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento ONU n. 154 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP), serie di modifiche 02 (GU L 290 del 10.11.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2124/oj>).

regolamento (UE) 2017/1151 per i veicoli alimentati a idrogeno, in particolare per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

- (4) Al fine di garantire la coerenza e l'allineamento con le norme armonizzate a livello mondiale, è necessario modificare le disposizioni attuali conformemente al regolamento ONU n. 154. In particolare, per le prove di conformità del veicolo per quanto riguarda le emissioni evaporative e la diagnostica di bordo, dovrebbe prevalere il riferimento al regolamento ONU n. 154 per la prova delle emissioni evaporative (prova di tipo 4) e i sistemi diagnostici di bordo e dovrebbero essere soppresse le prescrizioni relative alla conformità della produzione di cui all'allegato I, punti 4.6 e 4.7, del regolamento (UE) 2017/1151. È opportuno rettificare di conseguenza gli allegati I e IIIA del regolamento (UE) 2017/1151.
- (5) Al fine di garantire la coerenza e l'allineamento con le norme armonizzate a livello mondiale, è necessario modificare le disposizioni attuali conformemente al regolamento ONU n. 168<sup>5</sup>. L'allegato IIIA, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151 dovrebbe essere rivisto per fare in modo che i riferimenti al "sistema portatile di misurazione delle emissioni" siano conformi alle prescrizioni dell'allegato 4 del regolamento ONU n. 168. È inoltre opportuno aggiornare l'appendice 7 per tenere conto dei calcoli della correzione della deriva di cui all'allegato 7, punto 5.0, del regolamento ONU n. 168, e del metodo di calcolo che utilizza la portata massica dell'aria e il rapporto aria/carburante di cui all'allegato 7, punto 7.3, del regolamento ONU n. 168.
- (6) Al fine di chiarire l'applicabilità della misurazione della potenza dei gruppi motopropulsori elettrici, è opportuno stabilire che dovrebbero essere determinate sia la potenza netta del motore che la potenza massima su 30 minuti quando tali gruppi motopropulsori elettrici sono composti da regolatori e motori elettrici utilizzati come unica modalità di propulsione per un periodo di tempo parziale (veicoli ibridi).
- (7) Per chiarezza e per allinearsi ai regolamenti ONU n. 154 e n. 168, è necessario rettificare alcuni errori individuati, ossia riferimenti comuni errati, e garantire l'allineamento dell'articolo 2 e degli allegati I e IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 a tali regolamenti ONU.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1151.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del "Comitato tecnico - Veicoli a motore",

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Modifiche del regolamento (UE) 2017/1151*

Gli allegati I, IIIA e XX del regolamento (UE) 2017/1151 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

---

<sup>5</sup> Regolamento ONU n. 168 – Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj>).

## *Articolo 2*

### *Rettifiche del regolamento (UE) 2017/1151*

Gli allegati I e IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 3*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula von der Leyen*